



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 220/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: revoca delle aggiudicazioni dei lotti di legname “Val de la Picinela” e “Pozza dei Stroc” (entrambi sul C.C. Montagne) e vendita a trattativa privata del legname schiantato sui C.C. Montagne e Ragoli II a seguito dei venti eccezionali del 29 e 30 ottobre 2018.

Il giorno **15/11/2018** alle ore **19.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: Bolza Daniele e Giovanella Alberto (giustificati)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: revoca delle aggiudicazioni dei lotti di legname “Val de la Picinela” e “Pozza dei Stroc” (entrambi sul C.C. Montagne) e vendita a trattativa privata del legname schiantato sui C.C. Montagne e Ragoli II a seguito dei venti eccezionali del 29 e 30 ottobre 2018.

Tra il 29 e il 30 ottobre scorsi i boschi di proprietà della Comunità delle Regole situati sui C.C. Ragoli II e Montagne sono stati colpiti da venti eccezionali che hanno sradicato alcune migliaia di piante, così come avvenuto in gran parte del Trentino – Alto Adige e delle regioni del nord – est d’Italia.

Specificamente, la Stazione Forestale di Tione ha stimato che sul territorio di proprietà della Comunità delle Regole sul C.C. Montagne, in Val Manez, ci siano stati schianti per circa 5.425 m³ lordi di legname, di cui circa il 96% di abete e larice. Applicando un coefficiente di resa del 75%, si stima che da tali schianti possano derivare circa 3.900 m³ netti di legname di abete e larice.

L’evento calamitoso ha riguardato anche i lotti “Val de la Picinela” (progetto di taglio n. 6/2018) e “Pozza dei Stroc” (progetto di taglio n. 8/2018), che il 15 ottobre scorso erano stati aggiudicati, rispettivamente, alle imprese Forestal 4 srl di Borgo Chiese (TN) e Leonardi Gino Imballaggi di Cles (TN) nella gara per la vendita in piedi effettuata mediante il sistema on line “Progetto Legno Trentino” gestito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

In particolare, il custode forestale competente, sig. Rolando Serafini, ha riferito che le piante del lotto “Val de la Picinela” sono ora quasi tutte schiantate mentre nel lotto “Pozza dei Stroc” gli schianti hanno riguardato circa la metà delle piante misurate nel progetto di taglio.

A quest’ultimo riguardo, all’art. 18 del capitolato d’oneri generale per l’affido delle operazioni di utilizzazione e la vendita in piedi dei prodotti legnosi approvato dall’Assemblea Generale (delib. 16/2015) è previsto che “nel caso si verificino schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l’aggiudicatario del lotto potrà richiedere l’acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l’ente proprietario deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita”. Sulla base di tale previsione del capitolato d’oneri generale, gli acquirenti dei due lotti non risultano obbligati ad acquistare il legname schiantato, tantomeno al prezzo offerto in sede di gara per il legname integro.

Conseguentemente, sentite informalmente in merito le due imprese acquirenti sopra citate, si ritiene corretto revocare le aggiudicazioni di tali due lotti per impossibilità sopravvenuta.

Invece, sul C.C. Ragoli II l’evento calamitoso ha coinvolto tre aree ben distinte del territorio di proprietà della Comunità delle Regole, precisamente le località Fortini, Val Brenta (nei pressi di Malga Brenta Bassa) e Vallesinella (nei pressi del parcheggio principale). Il custode forestale competente, sig. Fausto Cerana, ha stimato indicativamente il legname schiantato come di seguito indicato:

- a) schianti Fortini: circa 1.000 m³ lordi di abete e larice, corrispondenti a circa 750 m³ netti;
- b) schianti Val Brenta: circa 800 m³ lordi di abete e larice, corrispondenti a circa 600 m³ netti;
- c) schianti Vallesinella: circa 500 m³ lordi di abete e larice, corrispondenti a circa 375 m³ netti, e circa 400 t di legna di faggio.

Sul C.C. Ragoli II gli schianti non hanno riguardato, se non in minima parte, i sei lotti aggiudicati il 15 ottobre scorso nella medesima gara di cui sopra.

È opportuno sottolineare che le stime volumetriche e di massa sopra indicate, effettuate dal personale forestale, si basano sulle superfici colpite direttamente dall’evento calamitoso, applicando la rispettiva resa prevista nel piano di gestione forestale aziendale 2015 – 2024: pertanto, le misurazioni del legname a seguito dell’esbosco potrebbero discostarsi da dette stime anche in modo significativo, in più o in meno.

Al fine di determinare in modo più preciso la quantità e la localizzazione del legname schiantato, nei giorni scorsi, a più riprese, sono state effettuate alcune video-ispezioni aeree con droni delle aree boscate di proprietà, sia sul C.C. Montagne che sul C.C. Ragoli II (in quest’ultimo caso

mediante un incarico ad un professionista specializzato, di cui alla deliberazione del Comitato n. 218/2018).

Considerata l'eccezionalità dell'evento, l'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione, con nota dell'8 novembre scorso (prot. 3536/2018) ha comunicato che per la gestione del materiale legnoso schiantato risulta applicabile l'art. 20 del regolamento approvato con D.P.P. 8-66/leg/2011, norma che prevede una procedura amministrativa semplificata per l'effettuazione del taglio sulle piante già atterrate o in condizioni di pericolo. In particolare, per tagliare il materiale legnoso in questione non risulta necessaria l'elaborazione del progetto di taglio da parte dell'autorità forestale, essendo sufficienti le attività di seguito elencate:

- comunicazione preventiva all'autorità forestale, con indicazione delle ragioni del taglio forzoso, della stima del volume delle piante e delle modalità di esbosco;
- contrassegnatura delle piante oggetto di taglio;
- registrazione delle piante tagliate sul piano di gestione forestale aziendale;
- comunicazione all'autorità forestale, entro trenta giorni dalla conclusione dell'utilizzazione, del volume effettivo delle piante tagliate.

Si stima che sul territorio provinciale gli schianti provocati dall'evento calamitoso abbiano interessato circa due milioni di metri cubi di legname, pari a circa quattro volte il volume del legname tagliato ogni anno in provincia di Trento.

Dal punto di vista selvicolturale le conseguenze dell'evento calamitoso avranno una portata temporale misurabile in svariate decine di anni.

Dal punto di vista economico la portata dell'evento a livello interregionale è tale per cui il prezzo di vendita del legname, in pochi giorni, ha subito letteralmente un crollo, con una riduzione media di circa il 60% (fino a casi limite del 75%). A tale conseguenza immediata, legata principalmente alla minore utilizzabilità del legname schiantato rispetto a quello integro, seguirà nei prossimi anni una considerevole riduzione dei tagli ordinari di legname dovuta ai criteri di gestione selvicolturale, in quanto le aree boscate hanno subito un notevole prelievo non programmato di materiale legnoso.

Questi presupposti hanno indotto una grande instabilità nel mercato locale del legname: invero, negli ultimi dieci giorni le imprese specializzate nella lavorazione e commercializzazione del legname stanno riducendo continuamente le offerte economiche per l'acquisto di legname, anche modificando proprie offerte precedenti, in quanto, a loro volta, subiscono una continua riduzione dei prezzi praticati dai rispettivi acquirenti.

In tale situazione, per cui anche solo ritardare di pochi giorni la vendita significherebbe una considerevole riduzione dei ricavi, è del tutto evidente la necessità di procedere in tempi estremamente rapidi alla vendita del legname schiantato.

Tra l'altro, il legname situato sul C.C. Montagne e parte di quello in località Fortini potrebbe essere esboscato già nelle prossime settimane, in considerazione delle temperature ancora miti e della favorevole posizione del materiale rispetto alle strade esistenti, circostanze che comportano una maggiore appetibilità del legname in questione rispetto a quello proveniente da altre località.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno vendere il legname schiantato mediante quattro distinte trattative private, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, una per ciascuna delle zone del territorio di proprietà della Comunità delle Regole coinvolte dall'evento calamitoso e sopra indicate (Val Manez, Fortini, Val Brenta e Vallesinella). Per quanto riguarda, in particolare, il legname schiantato sul C. C. Montagne, si ritiene economicamente più vantaggioso venderlo in un unico lotto anziché suddividerlo, in quanto ciò comporterebbe un significativo ulteriore deprezzamento del materiale situato sulla destra orografica della Val Manez a fronte di un minimo aumento di valore del materiale situato in sinistra orografica.

In tal senso, all'art. 21, c. 3, lett. i, della L.P. 23/1990 è previsto il ricorso alla trattativa privata "ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara".

Conseguentemente, nei giorni scorsi, per ciascuno dei quattro lotti di schianti sono state chieste informalmente più offerte ad aziende iscritte nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui alla L.P. 11/2007, prendendo come riferimento indicativo le quantità sopra indicate stimate dal personale forestale. Specificamente:

a) per il lotto "Schianti Val Manez" è stata chiesta un'offerta a quattro imprese e sono pervenute due sole offerte. Peraltro, una di queste due non riscontra le esigenze dell'Amministrazione, in quanto l'impresa che la formulata si dichiara disponibile ad acquistare solo parte del legname del lotto (prot. 3502/2018).

Pertanto, l'unica offerta accettabile per il lotto "Schianti Manez" è quella presentata dall'impresa Leonardi Gino Imballaggi (prot. 3511/2018), che evidenzia il prezzo di 25,50 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% con assortimento unico del materiale. Sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 99.450,00 € oltre all'i.v.a. 22%;

b) per il lotto "Schianti Fortini" è stata chiesta un'offerta a tre imprese. Delle tre offerte pervenute (prot. 3493/2018, 3525/2018 e 3533/2018), la più vantaggiosa è risultata quella di Fanti Legnami srl (prot. 3533/2018), con sede a Malosco (TN), che evidenzia i seguenti prezzi:

➤ 35,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera sano con diametro minimo di 25 cm a metà tronco;

➤ 20,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da imballo rosato o nodoso.

Sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 20.600,00 € oltre all'i.v.a. 22%;

c) per il lotto "Schianti Val Brenta" è stata chiesta un'offerta a due imprese ma solo l'impresa Zanetti Lucio, con sede a Tre Ville, si è detta interessata (prot. 3530/2018), offrendo 25,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% con assortimento unico del materiale. Sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 15.000,00 € oltre all'i.v.a. 22%;

d) per il lotto "Schianti Vallesinella" è stata chiesta un'offerta a quattro imprese ma solo l'impresa Forestal 4 srl si è detta interessata (prot. 3559/2018), offrendo i seguenti prezzi:

➤ 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per l'acquisto del legname di abete e larice, con assortimento unico del materiale;

➤ 15,00 €/t oltre all'i.v.a. 22% per l'acquisto della legna di faggio;

➤ 120,00 €/t oltre all'i.v.a. 22% per taglio, sramatura, pesatura, trasporto da Vallesinella a Ragoli ed accatastamento di parte della legna di faggio, al fine del soddisfacimento del diritto di legnatico dei regolieri per il 2019.

Si ritiene opportuno utilizzare parte della legna di faggio presente nel lotto per soddisfare il diritto di legnatico dei regolieri per il 2019: in particolare si stima in circa 170 t la legna da distribuire in stanghe ai regolieri nel 2019. La massa residua, stimata in circa 230 t, potrà essere venduta sulla base dell'offerta sopra descritta.

Conseguentemente, sulla base di tale offerta, del volume del legname e della massa della legna di faggio stimati dal personale forestale nonché delle considerazioni sopra riportate in merito al soddisfacimento del diritto di legnatico per il 2019, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 9.000,00 € oltre all'i.v.a. 22%.

Per quanto tecnicamente possibile, tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio (cimali, ramaglie, topi basali, etc.) dovranno essere asportati dall'acquirente a proprie cura e spese, evidenziando che il loro valore commerciale, per quanto detto sopra, è inesistente: invero, in determinate situazioni lo smaltimento di tali residui costituirebbe un costo per l'Amministrazione. I residui che, per ragioni tecniche, non potranno essere asportati dall'acquirente dovranno essere lasciati sul letto di caduta, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal custode forestale competente.

La compravendita di ciascun lotto sarà formalizzata mediante sottoscrizione del capitolato d'oneri particolare, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Con riferimento all'offerta per il lotto "Schianti Vallesinella", sopra descritta, si ritiene opportuno rinviare ad un futuro provvedimento l'eventuale incarico all'impresa Forestal 4 srl per la sramatura, pesatura, trasporto ed accatastamento della legna di faggio in stanghe da distribuire ai regolieri per il soddisfacimento del diritto di legnatico per il 2019, in attesa delle decisioni dell'Assemblea Generale in merito al quantitativo di legna in stanghe da distribuire a ciascun fuoco.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione dei capitoli d'oneri particolari già nei prossimi giorni, a titolo di formalizzazione delle compravendite;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiudicazione all'impresa Forestal 4 srl, con sede a Borgo Chiese (TN), del lotto di legname "Val de la Picinela" (progetto di taglio n. 6/2018), effettuata il 15 ottobre scorso a seguito della gara per la vendita in piedi effettuata mediante il sistema on line "Progetto Legno Trentino" gestito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, evidenziando che, sulla base dell'offerta presentata in gara e del volume stimato nel progetto di taglio, il valore di tale lotto era pari a 29.184,00 € oltre all'i.v.a. 22%;
2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiudicazione all'impresa Leonardi Gino Imballaggi, con sede a Cles (TN), del lotto di legname "Pozza dei Stroc" (progetto di taglio n. 8/2018), effettuata il 15 ottobre scorso a seguito della gara per la vendita in piedi effettuata mediante il sistema on line "Progetto Legno Trentino" gestito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, evidenziando che, sulla base dell'offerta presentata in gara e del volume stimato nel progetto di taglio, il valore di tale lotto era pari a 27.075,60 € oltre all'i.v.a. 22%;
3. di vendere, per le motivazioni esposte in premessa ed a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, il legname compreso nel lotto "Schianti Val Manez" all'impresa Leonardi Gino Imballaggi sulla base dell'offerta citata in premessa (prot. 3511/2018), che si approva, verso il corrispettivo di 25,50 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% con assortimento unico del materiale, evidenziando che, sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 99.450,00 € oltre all'i.v.a. 22%;
4. di vendere, per le motivazioni esposte in premessa ed a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, il legname compreso nel lotto "Schianti Fortini" all'impresa Fanti Legnami srl, con sede a Malosco (TN), sulla base dell'offerta citata in premessa (prot. 3533/2018), che si approva, verso i corrispettivi di seguito indicati:

- 35,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera sano con diametro minimo di 25 cm a metà tronco;
 - 20,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da imballo rosato o nodoso; evidenziando che, sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 20.600,00 € oltre all'i.v.a. 22% (considerando per ciascun assortimento di legname metà del volume complessivo stimato);
5. di vendere, per le motivazioni esposte in premessa ed a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, il legname compreso nel lotto "Schianti Val Brenta" all'impresa Zanetti Lucio, con sede a Tre Ville, sulla base dell'offerta citata in premessa (prot. 3530/2018), che si approva, verso il corrispettivo di 25,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% con assortimento unico del materiale, evidenziando che, sulla base di tale offerta e del volume stimato dal personale forestale, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 15.000,00 € oltre all'i.v.a. 22%;
 6. di vendere, per le motivazioni esposte in premessa ed a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, il legname e la legna di faggio compresi nel lotto "Schianti Vallesinella" all'impresa Forestal 4 srl sulla base dell'offerta citata in premessa (prot. 3559/2018), che si approva, verso i corrispettivi di seguito indicati:
 - 15,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname di abete e larice, con assortimento unico del materiale;
 - 15,00 €/t oltre all'i.v.a. 22% per la legna di faggio; evidenziando che, sulla base di tale offerta, del volume del legname e della massa della legna di faggio stimati dal personale forestale nonché delle considerazioni riportate in premessa in merito al soddisfacimento del diritto di legnatico per il 2019, il valore complessivo del lotto in parola è di circa 9.000,00 € oltre all'i.v.a. 22%;
 7. di stabilire che, per quanto tecnicamente possibile, tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio (cimali, ramaglie, topi basali, etc.) dovranno essere asportati dall'acquirente a proprie cura e spese, evidenziando che il loro valore commerciale è inesistente, e che quelli che, per ragioni tecniche, non potranno essere asportati dall'acquirente dovranno essere lasciati sul letto di caduta, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal custode forestale competente;
 8. di specificare che la compravendita di ciascun lotto sarà formalizzata mediante sottoscrizione del capitolato d'oneri particolare, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Segretario e l'Ufficio Ragioneria di adattare detto schema alle particolarità di ciascun lotto oggetto di compravendita ed evidenziando che tutte le spese di sottoscrizione saranno a carico di ciascun acquirente;
 9. di prendere atto che per la gestione del materiale legnoso schiantato risulta applicabile l'art. 20 del regolamento approvato con D.P.P. 8-66/leg/2011, norma che prevede una procedura amministrativa semplificata per l'effettuazione del taglio sulle piante già atterrate o in condizioni di pericolo, come comunicato dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione con la nota citata in premessa (prot. 3536/2018);
 10. di rinviare ad un futuro provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, l'eventuale incarico all'impresa Forestal 4 srl per taglio, sramatura, pesatura, trasporto da Vallesinella a Ragoli ed accatastamento della legna di faggio in stanghe da distribuire ai regolieri per il soddisfacimento del diritto di legnatico per il 2019, incluso il relativo impegno di spesa, evidenziando che nella propria offerta (prot. 3559/2018) detta impresa ha indicato il corrispettivo per tali attività in 120,00 €/t oltre all'i.v.a. 22%;
 11. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento delle entrate che deriveranno dalla vendita del materiale legnoso di cui sopra;
 12. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire


la sottoscrizione dei capitolati d'oneri particolari già nei prossimi giorni, a titolo di formalizzazione delle compravendite;

13. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

alla deliberazione n. 20/2018
del Consiglio di Amministrazione
del 15.11.2018

REGOLAMENTO
DELLA
COMUNITA' DELLE REGOLE
DELLE SPINATE
EMANNEZ

dal 12/19



**Capitolato d'oneri particolare
per la compravendita in piedi dei prodotti legnosi
del lotto "_____"**

Art. 1 - Oggetto della compravendita

La compravendita ha per oggetto il lotto "_____". (C.C. _____).
In considerazione del fatto che il materiale legnoso oggetto di compravendita deriva da schianti, per la sua gestione risulta applicabile l'art. 20 del regolamento approvato con D.P.P. 8-66/leg/2011, senza progetto di taglio.

Le quantità del materiale legnoso compreso nel lotto, stimate dall'autorità forestale, sono le seguenti:

- > _____ m³ netti di legname di abete e larice;
- > _____ t di legna di latifoglie.

Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori

Il materiale legnoso incluso nel lotto è situato nelle aree specificamente individuate nella planimetria allegata al presente capitolato.

L'impresa potrà tagliare ed esboscare esclusivamente le piante stradicole o irrimediabilmente compromesse. Invece, le piante pericolanti potranno essere tagliate ed esboscate solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità forestale.

Per la realizzazione dei lavori dovrà essere utilizzata la strada forestale "_____". (di tipo _____); peraltro, al fine di evitare la compromissione del fondo stradale, dette strade forestali non potranno essere utilizzate in periodi di elevata piovosità, fatta salva l'espressa autorizzazione del custode forestale competente.

Il materiale legnoso potrà essere accatastato nella località "_____"; nella posizione che sarà specificamente indicata dal custode forestale competente, per un periodo massimo di novanta giorni naturali consecutivi.

Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di 12 cm in punta.

Tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio (cimali, ramaglie, topi basali, etc.) dovranno essere asportati dall'acquirente a proprie cura e spese; peraltro, quelli che, per ragioni tecniche e/o commerciali, non potranno essere asportati dall'acquirente dovranno essere lasciati sul letto di caduta, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal custode forestale competente.

In ogni caso, gli scarti di lavorazione lasciati sul terreno non dovranno intasare valli e ruscelli; dovranno essere mantenuti puliti i sentieri e le strade ricadenti all'interno del bosco interessato dal lotto.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Comunità, anche per il tramite del custode forestale competente, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, viarie, etc.
L'acquirente resterà comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione forestale nei confronti della Comunità.

Art. 3 - Termini di esecuzione dei lavori e penalità

Le operazioni di utilizzazione forestale potranno iniziare anche immediatamente dopo la stipula del contratto di compravendita, previa comunicazione al custode forestale competente, sig. _____, e dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2020, fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Comunità a seguito di richiesta motivata dell'acquirente.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnati e mettere a profitto tutte le parti utilizzabili, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per la Comunità.

Articolo 4 - Certificazione

Il materiale oggetto della compravendita proviene da foreste certificate PEFC (identificativo certificato: ICIIA-PEFC/GFS-002720-AKS).

L'acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 - Misurazione

La misurazione del legname avverrà mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione della riduzione fissa forfettaria per la corteccia (qualora presente) di seguito indicata:

- > 10% per l'abete e il cirmolo;
- > 14% per il pino nero e il pino silvestre;
- > 18% per il larice;
- > 7% per le latifoglie.

Saranno escluse dalla misurazione le ordinarie sovrappi lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di 8,00 cm per ciascuna estremità.

La compravendita non prevede alcuna "seconda scelta" (assortimento unico). A tal riguardo si precisa che qualora la misurazione non avvenisse nel 2019 ma negli anni successivi il prezzo di compravendita rimarrà invariato a prescindere dalla qualità del legname.

La misurazione della legna di latifoglie avverrà mediante pesatura con bilancia montata su gru (o altro sistema che garantisca il medesimo risultato).

La misurazione sarà effettuata a catasta in piazzale. A tal riguardo, si evidenzia che il legname dovrà essere suddiviso in cataste stabili, realizzate a regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia. Eventuali catastrofe non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a cura e spese dell'acquirente.

Saranno a carico dell'acquirente le eventuali spese di misurazione, l'eventuale spostamento dei tronchi al fine della misurazione nonché il personale per la marcatura dei tronchi.

Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

Art. 6 - Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché per il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio della Comunità, l'acquirente dovrà presentare alla Comunità prima della sottoscrizione del contratto una fidejussione bancaria o assicurativa o un deposito cauzionale infruttifero di importo pari al 20% del valore del contratto, i.v.a. inclusa.

In caso di escussione totale o parziale nel corso del periodo contrattuale la garanzia dovrà essere completamente reintegrata dall'acquirente entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità.



La fidejussione dovrà essere prestata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato operante sul mercato italiano da almeno cinque anni, con espressa indicazione delle clausole di seguito elencate:

- > pagamento da parte del fidejussore entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Comunità (inviata via p.e.c. o con raccomandata con a.r.), senza opporre alcuna eccezione e senza bisogno di preventivo consenso del debitore principale;
- > rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.;
- > validità della fidejussione sino alla restituzione dell'originale da parte della Comunità;
- > rinuncia del fidejussore al termine previsto all'art. 1957, c. 1, Cod. Civ.;
- > inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale.

La garanzia sarà interamente svincolata dalla Comunità a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'acquirente.

Art. 7 – Contratto

La stipula del contratto dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione. La mancata sottoscrizione entro tale termine per colpa dell'acquirente comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata mediante sottoscrizione del presente capitolato d'oneri. L'imposta di bollo (16,00 €), sarà a totale carico dell'acquirente.

Costituisce una condizione sostitutiva alla sottoscrizione del contratto il non aver adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni derivanti da contratti stipulati con la Comunità negli ultimi cinque anni, con risoluzione del contratto per inadempimento o transazione stragiudiziale per la definizione di controversie insorte per la non corretta esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto l'acquirente dichiara:

- > di conoscere pienamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il legname oggetto della compravendita, di averne valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del prezzo, e di accettarle integralmente;
- > di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi significativi del contratto, senza alcun limite, condizione o esclusione;
- > di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del Reg. UE 2016/679 e di autorizzare la Comunità al trattamento dei propri dati personali.

Art. 8 – Prezzo della compravendita

Il prezzo della compravendita del legname che sarà pagato dall'acquirente alla Comunità è pari a _____ €/m³ oltre all'i.v.a.. In considerazione del fatto che la presente compravendita non prevede alcuna "seconda scelta" (assortimento unico), detto prezzo sarà applicato a tutto il legname commercialmente utilizzabile, misurato come sopra indicato.

Il prezzo della compravendita della legna di latifoglie che sarà pagato dall'acquirente alla Comunità è pari a _____ €/t oltre all'i.v.a..

Art. 9 – Pagamento

Il pagamento del materiale venduto dovrà essere effettuato dall'acquirente con versamento sul conto corrente di tesoreria della Comunità con le modalità di seguito indicate:

- > 20% subito prima della stipula del contratto, sulla base delle quantità del materiale legnoso come sopra indicate all'art. 1. Il mancato versamento di tale importo comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell'acquirente;
- > il saldo (80%) entro trenta giorni dalla comunicazione di determinazione del prezzo complessivo, a seguito della misurazione. Il mancato rispetto di detto termine comporterà per l'acquirente l'obbligo di pagare un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.

In ogni caso, l'importo del legname potrà avvenire esclusivamente a seguito del pagamento del corrispettivo relativo alla quantità oggetto di asporto o, alternativamente, della presentazione di una fidejussione di pari importo (aggiuntiva o integrativa rispetto alla garanzia di cui all'art. 6).

Art. 10 – Collaudo

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con D.P.P. 8-66/leg/2011, il lotto non sarà oggetto di collaudo.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, troveranno applicazione le leggi vigenti in materia nonché il capitolato d'oneri generale approvato dalla Comunità.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez

Il Presidente
Luca Cerana

L'impresa acquirente

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Onorio Bertolini


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 15/11/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 20/11/2018 al 30/11/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani